



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 maggio 2012  
(OR. en)**

**9393/12**

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0094 (NLE)**

**EEE 41  
CH 17  
TRANS 132  
AVIATION 80**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

---

**DECISIONE N. .../2012/UE DEL CONSIGLIO**

**del**

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare  
nel Comitato misto SEE in merito a una modifica  
dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in  
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune  
modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 1,  
paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

---

<sup>1</sup> GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>1</sup> ("accordo SEE") è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 90/2011, del 19 luglio 2011<sup>2</sup>, che integra nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità<sup>3</sup>.
- (2) Lo stesso regime è stato instaurato tra l'Unione e la Svizzera, per i vettori aerei svizzeri e comunitari, con l'inclusione del regolamento (CE) n. 1008/2008 nell'accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica<sup>4</sup>.
- (3) Il medesimo regime è stato instaurato anche tra la Svizzera e gli Stati EFTA-SEE, per i vettori aerei svizzeri e EFTA-SEE, con l'inclusione del regolamento (CE) n. 1008/2008 nella convenzione che istituisce l'Associazione europea di libero scambio (convenzione di Vaduz)<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

<sup>2</sup> GU L 262 del 6.10.2011, pag. 62.

<sup>3</sup> GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

<sup>4</sup> Decisione n. 1/2010 del Comitato misto per il trasporto aereo Comunità/Svizzera del 7.4.2010 (GU L 106 del 28.4.2010, pag. 20).

<sup>5</sup> Decisione del Consiglio EFTA n. 1/2012 del 22.3.2012.

- (4) È pertanto opportuno modificare l'allegato XIII dell'accordo SEE per concedere ai vettori aerei svizzeri il diritto di prestare servizi aerei da uno Stato membro dell'Unione a uno Stato EFTA-SEE e viceversa.
- (5) La posizione dell'Unione nel Comitato misto SEE dovrebbe essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

Progetto di

**DECISIONE N. .../2012 DEL COMITATO MISTO SEE**

**del**

**che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo SEE è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 90/2011, del 19 luglio 2011<sup>1</sup>, che integra nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione)<sup>2</sup>.
- (2) Le parti contraenti intendono garantire ai vettori aerei EFTA-SEE il diritto di prestare servizi aerei dagli Stati membri dell'Unione alla Svizzera e viceversa.
- (3) Le parti contraenti intendono inoltre garantire ai vettori aerei comunitari il diritto di prestare servizi aerei da uno Stato EFTA-SEE alla Svizzera e viceversa.
- (4) A tal fine il Comitato misto SEE deve riconoscere, a condizioni di reciprocità, ai vettori aerei svizzeri il diritto di operare da uno Stato membro dell'Unione a uno Stato EFTA-SEE e viceversa.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> GU L 262 del 6.10.2011, pag. 62.

<sup>2</sup> GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

## *Articolo 1*

Il punto 64a [Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio]  
dell'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

a) l'attuale adattamento b) è rinumerato come adattamento c);

b) dopo l'adattamento a) è inserito l'adattamento seguente:

"b) all'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:

"6. I vettori aerei svizzeri hanno il diritto di prestare servizi aerei, alle stesse condizioni dei vettori aerei dell'Unione europea e EFTA-SEE, da uno Stato membro dell'Unione europea a uno Stato EFTA-SEE e viceversa, a condizione, da un lato, che l'Unione europea e la Svizzera concedano ai vettori aerei EFTA-SEE il diritto di prestare servizi aerei dagli Stati membri dell'Unione europea alla Svizzera e viceversa e, dall'altro, che la Svizzera e gli Stati EFTA-SEE concedano ai vettori aerei dell'Unione europea il diritto di prestare servizi aerei dalla Svizzera agli Stati EFTA-SEE e viceversa.

Sono abrogate tutte le limitazioni a questo regime derivanti da accordi bilaterali o multilaterali esistenti che vincolino l'Unione europea, da una parte, e gli Stati EFTA-SEE, dall'altra."."



## *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo all'adozione, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE\*, oppure, se successiva, alla data di entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la Svizzera che concede ai vettori aerei EFTA-SEE il diritto di prestare servizi aerei dagli Stati membri dell'Unione europea alla Svizzera e viceversa, da un lato, o dell'accordo tra gli Stati EFTA-SEE e la Svizzera che concede ai vettori aerei comunitari il diritto di prestare servizi aerei dalla Svizzera agli Stati EFTA-SEE e viceversa, dall'altro.

## *Articolo 3*

Il presidente del Comitato misto SEE notifica alla Svizzera l'adozione della presente decisione nonché, se del caso, l'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

---

\* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

*I segretari*

*del Comitato misto SEE*

---